

Iniziativa popolare federale per la Elezione del Consiglio federale da parte del popolo



Argomentario / Spiegazioni

Comitato d'iniziativa per l'elezione del Consiglio federale da parte del popolo, Casella postale 23, 8416 Flaach
www.elezione-popolare.ch ▪ info@elezione-popolare.ch ▪ CCP N° 30-209744-4

Gennaio 2010

Indice

1. Gli obiettivi dell'iniziativa per l'elezione del Consiglio federale da parte del popolo	P. 2
2. Il testo dell'iniziativa	P. 3
3. Il concetto dell'iniziativa	P. 4
4. La democrazia diretta e le sue radici	P. 5
4.1. Il principio della sovranità popolare	P. 5
4.2. L'evoluzione dei diritti democratici di partecipazione	P. 6
4.3. la storia dell'elezione del Consiglio federale da parte del popolo	P. 8
5. Il contesto politico ed economico	P. 9
5.1. Gli aspetti costituzionali	P. 9
5.2. Il contesto politico	P. 11
5.3. Il contesto economico	P. 12
5.4. le istituzioni ai limiti delle loro capacità	P. 13
5.5. L'ambiente: l'elezione parlamentare in crisi	P. 14
6. Argomenti degli avversari e loro confutazione	P. 15
7. Glossario: termini tecnici e loro significato	P. 18
Rassegna bibliografica	P. 19

1. Gli argomenti principali per l'elezione del Consiglio federale da parte del popolo

Una democrazia è caratterizzata dal fatto che il popolo può **co-decidere democraticamente** ed elegge in una votazione democratica i suoi **rappresentanti in Parlamento o in Governo**. Oggi in **tutti i cantoni, il Governo è eletto dal popolo** – esattamente come il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati. È un metodo collaudato. Solo a livello federale i cittadini non possono finora dire la loro. L'iniziativa per l'elezione del Consiglio federale da parte del popolo colma questa **lacuna nel sistema di democrazia diretta della Svizzera**. Per la popolazione, l'elezione popolare rappresenta molti vantaggi:

► **Finalmente i cittadini hanno qualcosa da dire nell'elezione del Consiglio federale.**

L'iniziativa per l'elezione del Consiglio federale da parte del popolo costituisce un'estensione dei diritti popolari. Tutte le cittadine e i cittadini avranno in futuro la possibilità di eleggere direttamente con il loro voto il governo del paese. In questo modo la **democrazia diretta sarà rafforzata**, e i diritti democratici di co-gestione saranno ampliati.

► **La separazione dei poteri sarà rafforzata.**

L'iniziativa per l'elezione del Consiglio federale da parte del popolo conduce a un **rafforzamento della separazione dei poteri**, perché l'Esecutivo viene maggiormente separato dal Legislativo: in futuro, il Consiglio federale risponderà di fronte al popolo, non più al Parlamento. Così, il **principio della sovranità popolare**, che da molto tempo è applicato nei cantoni, sarà finalmente messo in pratica anche a livello federale.

► **Finalmente varranno delle regole trasparenti e corrette per l'elezione del Consiglio federale.**

Con l'elezione del Consiglio federale da parte del popolo si avranno delle regole trasparenti e corrette per l'elezione del governo nazionale. La popolazione **non ha alcuna comprensione** per i giochetti tattici e per i risentimenti del Parlamento: è **indegno** che le elezioni del Consiglio federale siano sempre inquinate da trucchetti sleali e da regolamenti di conti politici. Accordi dietro le quinte e intrighi parlamentari non saranno più possibili con l'elezione popolare¹.

► **Personalità profilate e tenaci hanno più chances di essere elette.**

L'elezione del Consiglio federale da parte del popolo rende possibile l'elezione di diverse **personalità profilate e tenaci**. L'elezione da parte del Parlamento aumenta le chances di candidati conformisti e moderati. In un'elezione popolare anche i **politici profilati** o **outsider provenienti dall'economia** hanno più opportunità. Del governo devono far parte personalità sperimentate: **il bene del paese** deve essere prioritario, non i calcoli politici dei partiti.

► **Il Consiglio federale risponderà direttamente al popolo.**

Con l'elezione da parte del popolo, i Consiglieri federali **rispondono direttamente al popolo**. Il Consiglio federale non potrà più permettersi di ignorare le decisioni popolari o di non mettere in atto delle iniziative. L'elezione popolare significa un **migliore controllo del potere**. L'iniziativa pone così un fermo alla continua estensione dei poteri di Governo e Amministrazione, che la politica lamenta ormai sempre di più.

► **L'adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche è garantita.**

L'iniziativa per l'elezione del Consiglio di Stato da parte del popolo **garantisce l'adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche in Consiglio federale**: almeno due rappresentanti della Svizzera di lingua francese o italiana devono sedere in Consiglio federale. **L'iniziativa per l'elezione del Consiglio di Stato da parte del popolo tutela così le minoranze linguistiche addirittura meglio di quanto sia il caso oggi**².

► **L'elezione popolare porta a più stabilità e continuità.**

Gli anni scorsi – in particolare la destituzione del Consigliere federale Christoph Blocher – hanno dimostrato che la **procedura parlamentare d'elezione è arrivata ai suoi limiti**: è diventata imprevedibile e non trasparente. Al contrario, l'elezione popolare garantisce **stabilità e continuità** – lo dimostrano le esperienze nei cantoni. La posizione della Svizzera viene così rafforzata.

¹ Già James Fazy (consigliere di Stato ginevrino e fondatore del "Journal de Genève") criticava le "piccole manovre di consorte" dell'Assemblea federale e chiedeva una "migliore separazione dei poteri", che sarebbe data da una elezione popolare (vedi Fazy, De la révision de la Constitution fédérale).

² Oggi l'art. 175 cpv. 4 CF dice soltanto che „Le diverse regioni e le componenti linguistiche del Paese devono essere equamente rappresentate”.

2. Il testo dell'iniziativa

L'iniziativa per l'elezione del Consiglio di Stato da parte del popolo porta a una **revisione parziale della Costituzione federale**: quattro articoli saranno modificati, rispettivamente completati, per rendere possibile l'elezione popolare.

L'iniziativa non vuole **lasciare niente al caso**. Perciò, gli iniziativaisti hanno deciso di **regolamentare esattamente** già nella Costituzione la **procedura dell'elezione** – e ciò soprattutto per garantire **un'adeguata rappresentanza delle minoranze di lingua francese e italiana**. All'Assemblea federale toccherà poi inserire le necessarie norme d'applicazione nella Legge federale sui diritti politici.

la Costituzione federale del 18 aprile 1999 sia modificata come segue:

Art. 136 cpv. 2

² Esse possono partecipare alle elezioni del Consiglio federale, alle elezioni del Consiglio nazionale e alle votazioni federali, nonché lanciare e firmare iniziative popolari e referendum in materia federale.

Art. 168 cpv. 1

¹ L'Assemblea federale elegge il cancelliere della Confederazione, i giudici del Tribunale federale e il generale.

Art. 175 cpv. 2–7

² I membri del Consiglio federale sono eletti dal Popolo a suffragio diretto secondo il sistema maggioritario. Sono eletti fra tutti i cittadini svizzeri eleggibili al Consiglio nazionale.

³ L'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio federale si svolge ogni quattro anni, contemporaneamente all'elezione del Consiglio nazionale. In caso di seggi vacanti si procede a un'elezione suppletiva.

⁴ La Svizzera forma un unico circondario elettorale. È eletto al primo turno chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Quest'ultima è calcolata come segue: il numero complessivo dei voti validi ottenuti dai candidati è diviso per il numero dei membri del Consiglio federale da eleggere e il risultato è a sua volta diviso per due; la maggioranza assoluta è data dal numero intero immediatamente superiore. Se nel primo turno elettorale la maggioranza assoluta non è raggiunta da un numero sufficiente di candidati, si svolge un secondo turno. Nel secondo turno decide la maggioranza semplice. In caso di parità di voti si procede per sorteggio.

⁵ Almeno due membri del Consiglio federale devono essere eletti fra i cittadini eleggibili domiciliati nei Cantoni del Ticino, di Vaud, di Neuchâtel, di Ginevra o del Giura, nelle regioni francofone dei Cantoni di Berna, di Friburgo o del Vallese o nelle regioni italofone del Cantone dei Grigioni.

⁶ Se dopo un'elezione del Consiglio federale non è soddisfatta l'esigenza di cui al capoverso 5, sono eletti i candidati domiciliati nei Cantoni e nelle regioni menzionati nel capoverso 5 che hanno conseguito la media geometrica più elevata calcolata in base ai voti ottenuti in tutta la Svizzera, da un lato, e in tali Cantoni e regioni dall'altro. I candidati eletti che non sono domiciliati nei Cantoni e nelle regioni menzionati nel capoverso 5 e che hanno ottenuto il minor numero di voti sono eliminati.

⁷ La legge disciplina i particolari.

Art. 176 cpv. 2

² Il presidente della Confederazione e il vicepresidente del Consiglio federale sono eletti per un anno dal Consiglio federale fra i suoi membri.

La **raccolta delle firme** per questa iniziativa inizia il 26 gennaio 2010. Il termine per la raccolta è fissato al 26 luglio 2011. L'iniziativa è riuscita se **100'000 cittadini** sottoscrivono la richiesta entro detto termine.

3. Il concetto dell'iniziativa

→ Tutti i sette consiglieri federali devono essere eletti dal popolo.

Non soltanto per la legittimazione democratica, ma anche in considerazione della **semplicità e della comprensibilità della procedura elettorale** è vantaggioso far eleggere tutti i **sette consiglieri federali** dal popolo.³

→ Il sistema maggioritario è il più indicato per questa elezione.

Il **principio della maggioranza (sistema maggioritario)** offre la **maggiore garanzia nell'elezione di singole personalità** (senza considerazione del partito, NdT) e oggi è utilizzato in tutti i cantoni – ad eccezione di Zugo e Ticino. Al contrario, il sistema proporzionale non si è imposto nell'elezione di singole personalità, ma è meglio indicato per le elezioni del Parlamento.

→ Le minoranze linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate nel Consiglio federale.

Le **minoranze linguistiche** devono essere adeguatamente rappresentate nel Consiglio federale. Ciò è in un certo qual modo una rinuncia al principio della meritocrazia ("devono essere eletti i migliori")⁴. Tuttavia, la garanzia dei seggi per la Svizzera romanda e per il Ticino corrisponde alla pratica già oggi seguita (tacitamente) per l'elezione del Consiglio federale dal Parlamento.

Poiché è auspicabile che tutti i consiglieri federali siano eletti da tutti i cittadini, a livello federale il **concetto bernese** (con una garanzia di seggi) è **preferibile** al concetto vallesano (diverse circoscrizioni elettorali). Perciò, l'iniziativa per l'elezione del Consiglio federale da parte del popolo prevede che ai cantoni Ticino, Vaud, Neuchâtel, Ginevra, Giura, i territori francofoni dei cantoni Friburgo, Vallese e Berna, come pure i territori italo-foni del canton Grigioni, siano **garantiti almeno due seggi**.

Il concetto bernese garantisce alle minoranze linguistiche di avere un'influenza qualificata sulla scelta delle persone che le rappresenteranno in Consiglio federale. Nel contempo, il diritto delle elettrici e degli elettori dell'intera Svizzera di poter co-decidere nell'elezione di tutti i membri del Consiglio federale, non viene ridotto. Poiché i membri del Consiglio federale esercitano la loro „autorità“ su tutta la nazione, con questa proposta si garantisce la loro legittimazione democratica da parte degli elettori di tutto il territorio nazionale.

→ Il presidente della Confederazione deve essere eletto dal Consiglio federale e non dal popolo.

Il o la presidente della Confederazione deve essere eletto **dal Consiglio federale** fra i membri del collegio **per la durata di un anno**. Un'elezione popolare del presidente della Confederazione – e con questo, il passaggio dal sistema collegiale al sistema presidenziale - non entra in considerazione, perché ciò indebolirebbe di nuovo la democrazia diretta e avvicingerebbe troppo la Svizzera al sistema presidenziale.

→ Il cancelliere della Confederazione deve continuare ad essere eletto dal Parlamento.

Il cancelliere o la cancelliera della Confederazione deve continuare ad essere eletto dall'assemblea federale, per la durata di quattro anni.

³ In occasione della creazione dello Stato federale nel 1848, era in discussione un'elezione combinata: il Consiglio federale di cinque membri doveva essere eletto dal Parlamento (ogni camera doveva eleggere due membri) e dal popolo (elezione del presidente) in una scelta democratica. Questo complicato sistema venne poi respinto (vedi Krebs, Die Volkswahl des Bundesrates mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der Volkswahl der Exekutive in Stadt und Kanton Zürich, P. 73).

⁴ I cantoni Grigioni e Friburgo non prevedono alcuna garanzia di seggi per le singole regioni linguistiche.

4. La democrazia diretta e le sue radici

La democrazia svizzera è tutt'oggi un **caso unico**: „L'ampia partecipazione di tutti i cittadini agli affari di Stato è un privilegio rimasto agli Svizzeri"⁵. I vasti diritti di partecipazione non furono presenti fin dall'inizio, bensì furono **conquistati a poco a poco** dai cittadini.

La caratteristica essenziale della democrazia diretta è il fatto che delle decisioni politiche vengono prese in un'assemblea di tutti i cittadini. Ciò spiega perché questa ampia forma della democrazia trova la sua origine molto più nelle piccole comunità che nei grandi Stati. Il sistema della democrazia diretta permette un **controllo sensibilmente più capillare sulle decisioni politiche** da parte dei cittadini, di quanto sia il caso nelle democrazie parlamentari o in altre forme di Stato.

Il principio più importante – che risiede nella **sovranità del popolo sullo Stato** – è evidenziato al meglio dalla democrazia diretta. Nella democrazia parlamentare il popolo può sì designare democraticamente i suoi rappresentanti in Parlamento, tuttavia può partecipare solo in modo limitato o addirittura non può partecipare del tutto a votazioni puntuali o all'elezione del governo. Una democrazia diretta conferisce invece questi diritti democratici di partecipazione.

4.1. Il principio della sovranità popolare

Il **principio della sovranità popolare** si basa sull'idea che tutto il potere emana dalla **volontà dei cittadini**. Questo principio è infine il **fondamento di ogni democrazia**. Le profonde radici di questo principio in Svizzera è, dal punto di vista storico, sorprendente. Si esprime in una sorta di „Principio del flusso inverso“ svizzero⁶.

Nella storia, nella maggior parte del mondo, la **sovranità** è quasi sempre emanata da un **signore**. Si basava sulla volontà di principi, re, imperatori o papi. Il simbolo più conosciuto di questa autorità, rispettivamente di questo pensiero assolutistico, è il motto del **Re Sole francese** Luigi XIV (1638-1715): "L'état c'est moi."

La Confederazione elvetica si è sempre considerata – fin dalla sua fondazione alla fine del 13° secolo – come un **polo contrario** a questo **pensiero assolutistico fortemente radicato in Europa**. La concezione svizzera dello Stato è che il potere emana dai cittadini e che lo Stato è organizzato "dal basso verso l'alto"⁷. Su questa convinzione si fondavano già le Landsgemeinde nei cantoni della prima Confederazione. Proprio per questo concetto inverso, la Svizzera è considerata, a ragione, la **culla della democrazia**.

In tutti i cantoni, il concetto della sovranità popolare è totalmente messo in pratica, perché sia il **legislativo** (Parlamento), sia l'**esecutivo** (Governo) **sono eletti direttamente dai cittadini**. In parte, anche rappresentanti del potere giudiziario (Tribunali) sono eletti con votazione popolare.

Per contro, l'applicazione della democrazia diretta **a livello federale è incompleta**. L'assemblea federale, ossia i membri del Consiglio nazionale e degli Stati, è eletta dal popolo. Tuttavia, i cittadini non partecipano all'elezione del loro governo. La volontà degli elettori è oggi, nell'elezione del Consiglio federale, espressa **solo indirettamente** – ossia tramite i parlamentari.

La modifica costituzionale volta all'elezione popolare del Consiglio federale **completa la democrazia diretta** a livello federale.

⁵ Gasser, Die Volksrechte in der Zürcher Verfassung (I diritti popolari nella Costituzione zurighese), P. 8.

⁶ Vedi Schmid, Versuch über die schweizerische Neutralität (Esperimento sulla neutralità svizzera), P. 335.

⁷ Vedi p.es. Art. 3 CF: „I Cantoni sono sovrani per quanto la loro sovranità non sia limitata dalla Costituzione federale ed esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione.“

4.2. L'evoluzione dei diritti democratici di partecipazione

Nell'**antica Confederazione**, il governo era eletto periodicamente dal popolo nelle **piazze della Landsgemeinde** e nelle singole valli. Era diverso nelle **città**: nelle regioni occidentali dell'odierna Svizzera si costituì prevalentemente un **patriziato** molto esclusivo che continuava ad escludere dai diritti politici i "sudditi". Nel frattempo, a Zurigo, Sciaffusa e in altre città della Svizzera orientale, si costituì un reggimento corporativo (Zunftregiment), nell'ambito del quale i mastri artigiani gestivano i destini politici della città.

A quel tempo non esisteva ancora una Costituzione svizzera: l'antica Confederazione era una libera **unione di Stati** che si basava su una quantità di accordi. L'istituzione comune era l'**assemblea dei rappresentanti dei cantoni** (Tagsatzung). I deputati delle singole località erano strettamente vincolati alle istruzioni, perché le decisioni dell'assemblea dovevano di regola essere prese all'unanimità, cosa che rendeva quest'organo molto impacciato.

L'ordine costituzionale della Svizzera moderna nacque da una fusione di diverse concezioni di **democrazia diretta** della Svizzera tedesca – soprattutto dei cantoni con la Landsgemeinde – e le **teorie sullo Stato** del cittadino ginevrino **Jean-Jacques Rousseau** (1712-1778). Rousseau voleva mantenere molto debole il potere del governo; inoltre, i suoi membri avrebbero dovuto poter essere revocati in ogni momento dal popolo.

La necessità di una possibilità da parte dei cittadini di esercitare un influsso diretto era già stata affermata da **Charles de Montesquieu**, l'autore del concetto di separazione dei poteri statali e dello Stato costituzionale moderno, 1748: "È ora un principio fondamentale di questo governo, che il popolo nomini i suoi ministri, ossia i suoi più alti funzionari"⁸.

La Costituzione federale del 1848 fu una „opera di moderazione che equilibrò i governi centralistici e le leggi tradizionali dei cantoni"⁹. L'organizzazione giuridica della Svizzera si fonda ancora oggi nei tratti essenziali su questa Costituzione. Nel contempo, il sistema di governo svizzero indica che la **democrazia deve crescere e non può semplicemente essere oggetto di prescrizioni**. Solo dopo il 1848 si sviluppano così diverse forme di partecipazione democratica. Nella seconda metà del 19° secolo i **diritti popolari furono notevolmente ampliati** e la **meccanica costituzionale perfezionata**. Esperienze dei cantoni e forme collaudate di scambio democratico influirono sulla Costituzione federale.

In un primo tempo si svilupparono le democrazie parlamentari. Con la fondazione della Repubblica elvetica nel 1798, vennero introdotte almeno a livello dei comuni l'**elezione popolare della municipalità**, che fino al 1803 si chiamò **Consiglio comunale**. I movimenti popolari liberali degli anni 1830 rivendicavano un'equa rappresentanza popolare in Parlamento, ma infine una democrazia rappresentativa. Le cerchie a capo della politica, soprattutto per ragioni di **scarsa formazione scolastica**, considerava il popolo **non ancora maturo** per l'elezione popolare del governo. Poiché anche su questioni puntuali non era prevista alcuna partecipazione del popolo, l'insoddisfazione si scatenò in insurrezioni popolari a volte anche violente¹⁰.

Dopo la fondazione dello Stato federale, il popolo forzò a tappe a partire dagli anni 1860 un **notevole ampliamento dei diritti democratici di partecipazione**¹¹: nel 1874 fu introdotto il referendum legislativo, nel 1891 fu approvata l'iniziativa popolare per una revisione parziale della Costituzione federale. Nel 1921 ci fu l'introduzione del referendum facoltativo sui trattati internazionali, che nel 1977 fu ampliato.

⁸ Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu, De l'esprit des lois (1748), Livre II, Chapitre II – Du gouvernement républicain et des lois relatives à la démocratie: „C'est donc une maxime fondamentale de ce gouvernement, que le peuple nomme ses ministres, c'est-à-dire ses magistrats.“

⁹ Carlen, Rechtsgeschichte der Schweiz (Storia del diritto svizzero), P. 93 e seg..

¹⁰ Per esempio nel 1839 nel canton Zurigo in occasione del „Züriputsch“ o negli anni 1840 con le insurrezioni violente nella città di Ginevra. A Ginevra, la sommossa nel quartiere Saint-Gervais sotto la guida di James Fazy, leader dei radicali, portò direttamente alla nuova Costituzione e con essa – primo cantone in Svizzera – all'elezione popolare del governo.

¹¹ Vedi Häfelin/Haller/Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht (Diritto federale svizzero), P. 19.

Parallelamente a questa evoluzione, fra il 1847 (Ginevra) e il 1921 (Friburgo) si è imposta in tutti i cantoni l'**elezione popolare dei governi cantonali**¹². Dove c'era da considerare con particolare riguardo delle minoranze linguistiche, furono ancorate nelle Costituzioni delle corrispondenti norme. In tutti i cantoni oggi il governo è eletto direttamente dal popolo.

Nello stesso tempo, i cantoni optarono anche per l'elezione popolare del **Consiglio degli Stati**. Mentre i cantoni con la Landsgemeinde già da sempre decidevano in quest'ultima la loro rappresentanza nella camera dei cantoni, negli altri cantoni questa competenza fu assegnata al popolo solo più tardi: nel canton Zurigo nel 1869, Ginevra nel 1893, San Gallo nel 1967, Neuchâtel nel 1971, Friburgo nel 1972 e Berna infine nel 1977¹³.

Questa è l'espressione dei principi costituzionali che basa la **sovranità della nostra comunità sulla volontà dell'insieme del popolo**. In praticamente tutte le Costituzioni cantonali si trova questo fondamentale concetto democratico, come dimostrano gli esempi seguenti:

- Nel §1 della Costituzione del canton Argovia è citato il principio che la sovranità dello Stato emana dal popolo.
- L'articolo 1 cpv. 3 della nuova Costituzione del canton Zurigo recita: *„Il potere dello Stato emana dal popolo. Esso è esercitato dai cittadini aventi diritto di voto e dalle autorità.“*
- L'articolo 2 della Costituzione del canton Sciaffusa è analogo a quello della Costituzione zurighese: *„Il potere dello Stato emana dal popolo. Esso è esercitato dai cittadini aventi diritto di voto e dalle autorità.“*
- Nell'articolo 2 della Costituzione del canton Giura si dice che la sovranità spetta al popolo (*“La souveraineté appartient au peuple”*).
- Nell'articolo 1 cpv. 2 della Costituzione del canton Vaud dice semplicemente: *“Il popolo è sovrano”*.
- Secondo l'articolo 1 cpv.2 della Costituzione del canton Neuchâtel il potere spetta al popolo ed è da questo esercitata nella forma prevista dalla Costituzione (*“Le pouvoir appartient au peuple. Il est exercé par le corps électoral et les autorités dans les formes prévues par la présente Constitution.”*)
- Nell'articolo 1 della Costituzione del canton Appenzello interno si dice: *„Il potere dello Stato spetta essenzialmente al popolo ed è esercitato da quest'ultimo nella Landsgemeinde“*.
- L'articolo 1 cpv. 2 della Costituzione del canton Glarona recita: *„Il potere dello Stato spetta al popolo. Esso lo esercita direttamente nella Landsgemeinde, nell'assemblea comunale e nelle urne, indirettamente tramite le autorità elette e i funzionari“*.

¹² Nei cantoni con la Landsgemeinde Appenzello interno, Appenzello esterno (fino al 1997), Glarona, Nidvaldo (fino al 1996), Obvaldo (fino al 1998) e Uri (fino al 1928), l'elezione popolare era prevista da sempre. I cantoni con la Landsgemeinde Zugo (fino al 1848) e Svitto (fino al 1848) introdussero nuovamente l'elezione popolare nel 1873, rispettivamente nel 1898. Negli altri cantoni, l'elezione popolare del governo fu introdotta negli anni seguenti: Ginevra 1847, Basilea-Campagna 1863, Zurigo 1869, Turgovia 1869, Sciaffusa 1876, Grigioni 1882, Soletta 1887, Basilea-Città 1889, San Gallo 1890, Ticino 1892, Argovia 1904, Berna 1906, Lucerna 1906, Neuchâtel 1906, Vaud 1920, Friburgo 1921, e Giura 1979 (con la fondazione del cantone).

¹³ Kley, Verfassungsgeschichte der Neuzeit (Storia della Costituzione nell'era moderna), P. 161.

4.3. La storia dell'elezione del Consiglio federale da parte del popolo

Anche a livello federale l'elezione popolare del governo fu discussa in vari modi. Già nel **1847** la Commissione di revisione per una nuova Costituzione federale discusse la possibilità di un'**elezione popolare del governo nazionale**. Respinse tuttavia questa proposta di stretta misura:

„Una parte della commissione voleva far votare dal popolo l'elezione del presidente e degli altri membri del Consiglio federale, al fine di dare loro, con l'elezione popolare, una base più diretta e più vasta, e quindi più forza, indirizzando le elezioni – pur senza escludere le conoscenze positive – più su uomini di tendenza democratica che di particolari capacità. Naturalmente, i cantoni non parteciperebbero così in alcun modo alla nomina; ma poiché la basilare garanzia contro l'ingerenza del potere centrale incomberebbe al Consiglio degli Stati, questa parte della commissione ha pensato di poter fare un'eccezione al principio generale che vuole ambedue gli elementi della Confederazione cooperare fra di loro.

La maggioranza, per contro, ha preferito l'elezione da parte delle due camere riunite, perché ha voluto mantenere il principio generale secondo cui l'elemento nazionale e quello cantonale devono cooperare; perché l'ha trovata preferibile nell'interesse dell'unità dei poteri federali e perché, considerando la subordinazione dell'autorità esecutiva al supremo potere legislativo, ha ritenuto necessario che la prima provenga dal secondo, come è anche il caso della maggior parte delle Costituzioni cantonali; e infine, perché l'elezione mediante il voto in tutta la Svizzera creerebbe qualche difficoltà¹⁴.

La **Commissione per la revisione della Costituzione** verificò anche la possibilità di far eleggere due consiglieri federali dal Consiglio nazionale, due dal Consiglio degli Stati e il presidente della Confederazione dal popolo. Anche questa proposta venne però rifiutata. La proposta di far eleggere dal popolo il Consiglio federale venne respinta dalla Commissione per la revisione in misura straordinariamente stretta: **10 voti contro nove**.¹⁵ I seguenti motivi furono determinanti nel 1848 per il rifiuto dell'elezione popolare:

- Dapprima vennero adottati dei **motivi organizzatori**. I contrari all'elezione popolare obiettavano in particolare che in caso di non accettazione dell'elezione, il popolo sarebbe stato obbligato a **più turni elettorali**, il che avrebbe reso **gravosa la procedura**.
- Si sollevò poi l'obiezione secondo la quale sarebbe stato difficile trovare delle **persone idonee** per il Consiglio federale.
- Anche dei **motivi di comunicazione** furono tirati in ballo: a quei tempi era decisamente più difficile far conoscere i candidati in tutto il paese nei termini stabiliti. Nella metà del 19° secolo **non esistevano quasi i giornali** e i media elettronici erano sconosciuti.

Sempre di più i parlamentari – in modo particolarmente ostinato il federalista ginevrino Antoine Carteret – reclamavano l'elezione popolare del Consiglio federale o un diritto da parte del popolo di **destituire tutti i consiglieri federali**. Perlopiù erano piccoli gruppi e partiti di minoranza a postulare un'elezione popolare del Consiglio federale. Così, anche la „Grütliverein“ (Associazione dei Grütli) chiese negli anni 1860 l'elezione popolare del Consiglio federale e, contemporaneamente, un'estensione dei diritti popolari¹⁶.

Nel 1871 il politico e giornalista liberale ginevrino James Fazy biasimava le „pastette delle conventicole“ nell'assemblea federale e chiedeva la „migliore separazione possibile fra i poteri dello Stato“ tramite l'elezione popolare del Consiglio federale¹⁷.

Il **4 novembre 1900** i cittadini svizzeri si recarono alle urne sulla „**Iniziativa popolare per l'elezione da parte del popolo del Consiglio federale e sull'aumento dei suoi membri**“. L'iniziativa voleva contemporaneamente introdurre anche il sistema proporzionale per il Consiglio nazionale. Questa doppia iniziativa con il motto „Volkswahl heisst Volkswohl“ (L'elezione popolare

¹⁴ Rapporto sul progetto di una Costituzione federale dell'8 aprile 1848, rilasciato dalla Commissione per la revisione nominata il 26 agosto 1847 dall'assemblea dei cantoni (Tagsatzung) P. 64 e seg..

¹⁵ Krebs, Die Volkswahl des Bundesrates mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der Volkswahl der Exekutive in Stadt und Kanton Zürich (L'elezione popolare del Consiglio federale con particolare considerazione dell'evoluzione dell'elezione popolare degli esecutivi nella città e nel canton Zurigo), P. 73 (con diversi rimandi).

¹⁶ Krebs, Die Volkswahl des Bundesrates mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der Volkswahl der Exekutive in Stadt und Kanton Zürich (L'elezione popolare del Consiglio federale con particolare considerazione dell'evoluzione dell'elezione popolare degli esecutivi nella città e nel canton Zurigo), P. 73.

¹⁷ Fazy, De la révision de la constitution fédérale (citato in Krebs, Die Volkswahl des Bundesrates mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der Volkswahl der Exekutive in Stadt und Kanton Zürich, P. 74 Nota 7).

significa il benessere del popolo) non ottenne la maggioranza, tuttavia votarono a favore pur sempre otto cantoni¹⁸. L'elezione proporzionale fu poi introdotta poco meno di vent'anni dopo (1919).

Il **25 gennaio 1942** ci fu un'ulteriore votazione sulla „**Iniziativa popolare per l'elezione del Consiglio federale da parte del popolo e per l'aumento del numero dei suoi membri**“. L'iniziativa prevedeva – in una forma problematica – che un candidato doveva essere proposto da almeno 30'000 cittadini con diritto di voto. Inoltre, l'iniziativa pretendeva nel contempo un aumento del numero di membri del Consiglio federale. Anche questa iniziativa venne respinta in votazione dal popolo e dai cantoni¹⁹. Ambedue le iniziative popolari per l'introduzione dell'elezione del Consiglio federale da parte del popolo erano state lanciate dal partito socialdemocratico.

Le iniziative del 1900 e del 1942 associavano l'elezione popolare del Consiglio federale con un **aumento del numero dei consiglieri federali** da sette a nove membri. Questo potrebbe essere stato uno dei motivi principale del rigetto delle iniziative: con l'aumento del numero di consiglieri federali molti temevano un'ulteriore crescita del potere dello Stato. Nella seconda iniziativa anche il momento della votazione era sfavorevole. Il dibattito parlamentare che l'aveva preceduta si era esplicitamente affermato che una discussione sull'elezione popolare in tempo di guerra avrebbe nociuto agli interessi del paese e alla quiete pubblica. Una mozione d'ordine chiese di “rimandarla a tempi più propizi e in ogni caso a dopo la fine della guerra”.

L'elezione del Consiglio federale da parte del Parlamento fece sì che singoli deputati ottenessero **una straordinaria posizione di forza**, che però esercitavano discretamente dietro le quinte. Il “creatore di potenti” lucernese Heinrich Walther, consigliere nazionale dal 1908 al 1943, fece valere la sua influenza quale presidente della frazione parlamentare del partito cattolico-conservatore sull'elezione di non meno di tredici consiglieri federali.

5. Il contesto politico ed economico

5.1. Gli aspetti costituzionali

Fritz Fleiner constatò nel 1923, nel suo „Diritto federale svizzero“ che nella Confederazione e nei cantoni, tutte le organizzazioni politiche si fondavano sul principio della sovranità popolare. “È innegabile che il riconoscimento della sovranità popolare infine alla pura democrazia“. Benché, per motivi di protezione delle minoranze contrarie all'elezione popolare del Consiglio federale, Fleiner scrivesse poi: „Ma chi è stato eletto dal popolo, gode nella sua funzione di una indipendenza maggiore di chi deve la sua elezione a un piccolo collegio, perché lo spirito conservatore della democrazia svizzera si rivela anche nel fatto che il popolo rinomina sempre coloro ai quali ha dato una volta la sua fiducia, a meno che, per qualche ragione, subentri un profondo scollamento fra l'elettore e l'eletto”.

Zaccaria Giacometti scriveva nel 1949 nella sua revisione del „Diritto federale“ di Fleiner, che l'elezione popolare del Consiglio federale, oltre agli svantaggi di „momenti etnografici“ e di un ulteriore rafforzamento dell'esecutivi, anche dei vantaggi: „In un certo senso, l'elezione popolare rappresenterebbe la garanzia costituzionale, perché il Consiglio federale sarebbe politicamente responsabile direttamente al popolo e dovrebbe, molto più di quanto fosse il caso fino ad oggi, attenersi a una linea di principio nella sua attività costituzionale. Inoltre, l'elezione popolare corrisponde meglio all'idea e al principio della separazione dei poteri“. L'assemblea federale gode di una posizione giuridica predominante, è lei ad eleggere i membri del Consiglio federale e dei Tribunali federali. Anche perché – dice Giacometti – altrimenti il Parlamento assume, oltre alla competenza legislativa, una quantità di funzioni governative che di regola apparterrebbero all'esecutivo²⁰.

Nel 1968 **Ernst Krebs** si occupò, in una dissertazione costituzionale, dell'elezione popolare del Consiglio federale. Krebs era dell'opinione che il principio della sovranità popolare, secondo il quale l'autorità suprema dello Stato emana dal popolo, pretendeva la “Elezione del Consiglio federale da parte del popolo a tutti i costi”. Tuttavia, questa massima competenza elettorale di un popolo sovrano – l'autorità suprema del paese – l'attuale Costituzione non l'assegna al popolo. Per raggiungere una netta separazione dei poteri, l'assemblea federale dovrebbe limitarsi al suo compito primordiale, la legiferazione. Con l'elezione del Consiglio federale da parte delle camere riunite in assemblea federale inoltre, la parità di diritti fra la rappresentanza del popolo (Consiglio nazionale) e quella dei cantoni

¹⁸ L'iniziativa fu respinta con 270'522 NO (65%) contro 145'926 SÌ (35%). 8 cantoni votarono a favore, mentre 14 rifiutarono la proposta /FF 1900 IV 778).

¹⁹ Questa iniziativa popolare fu respinta da 524'127 cittadini (67,6%), mentre 251'605 l'accettarono (32,4%; vedi FF 1942 90).

²⁰ Cf. Fleiner/Giacometti, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, P. 568 ss. (p. 571).

(Consiglio degli Stati), legalmente in vigore dal 1848, non è rispettata: il Consiglio nazionale dispone di 200 voti, il Consiglio degli Stati solo di 46. L'attuale sistema privilegia inoltre l'elezione in Consiglio federale di persone mediocri e conformiste. La Svizzera moderna del 1848 si basa essenzialmente sul modello degli Stati Uniti, i quali hanno adottato l'elezione popolare del presidente tramite elettori legati ai partiti. Un'elezione del Consiglio federale da parte del popolo avrebbe come conseguenza una notevole attivazione di tutta la vita politica. Si condurrebbe una campagna elettorale con tutti i mezzi della comunicazione moderna e potrebbe rappresentare un motore per tutta la vita politica del paese. I partiti dovrebbero rafforzare decisamente le loro attività ed evidenziare meglio il loro profilo contenutistico. L'elezione popolare del Consiglio federale sarebbe perciò indicata per contrastare la tendenza al disinteresse politico e all'assenteismo dalle votazioni. Per timore di indebolire il coinvolgimento delle minoranze linguistiche, Ernst Krebs proponeva la suddivisione della Svizzera in sette circondari elettorali, ognuno dei quali avrebbe potuto eleggere un unico Consigliere federale.

Andreas Auer si dichiarò nel 2007 nella „Neue Zürcher Zeitung“ sostenitore di principio dell'elezione popolare del Consiglio federale. Questa rappresenterebbe tuttavia solo un singolo elemento delle necessarie riforme, che dovrebbero comprendere anche il numero dei membri del Consiglio federale, l'odierno sistema dipartimentale, nonché la durata della carica di presidente della Confederazione e di Consigliere federale. L'elezione popolare dà al Consiglio federale più peso, ma anche più responsabilità: e il popolo non ha più scuse per sottrarsi alle sue responsabilità con il noto detto che „tanto fanno quello che vogliono lo stesso“²¹.

Ulrich Häfelin e **Walter Haller** sono arrivati alla conclusione che l'introduzione dell'elezione popolare del Consiglio federale – „che nei cantoni è un'ovvietà“ – influenzerebbe i rapporti fra Consiglio federale e assemblea federale: „Mentre oggi il Consiglio federale per la sua elezione e per il suo controllo è subordinato all'assemblea federale, l'elezione popolare darebbe al Consiglio federale una legittimità democratica uguale a quella delle camere federali. Sotto questo aspetto, Consiglio federale e Parlamento sarebbero equiparati l'uno con l'altro.“²². Nell'ultima edizione della sua opera „Diritto federale svizzero“, alla quale ha ultimamente collaborato **Helen Keller**, è stato aggiunto: „... ciò che, rispetto all'odierna situazione, di fatto indebolirebbe ancora di più il Parlamento“²³. Ciò documenta chiaramente le tendenze delle dottrine di potere e il crescente concetto di Stato fastidioso per le autorità ad esse collegato.

Quale tipico rappresentante delle nuove correnti dottrinali, anche **René Rhinow** è molto scettico nei riguardi dell'elezione popolare: „Un'elezione popolare del Consiglio federale avrebbe come conseguenza una campagna elettorale su tutto il territorio svizzero, finora sconosciuta in questa forma, orchestrata dai mass media e dalla pubblicità. Verrebbero incoraggiate delle tendenze alla personalizzazione e alla semplificazione della politica. Con l'elezione popolare, il Consiglio federale otterrebbe le stesse basi di legittimazione dell'assemblea federale e una posizione più forte nei confronti di quest'ultima. Appare inoltre opinabile che un'elezione popolare possa sortire un governo capace e collegiale, in grado di rappresentare tutte le regioni linguistiche, cantoni e grossi segmenti della popolazione“²⁴.

²¹ Neue Zürcher Zeitung del 19 dicembre 2007.

²² Così formulava fino alla 4ª edizione quest'opera (Zurigo 1998).

²³ Häfelin/Haller/Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht (Diritto federale svizzero), N° marg. 1622, P. 479.

²⁴ Rhinow, Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts (Caratteristiche del diritto costituzionale svizzero), P. 407.

5.2. Il contesto politico

Con l'idea di una **elezione del Consiglio federale da parte del popolo**, si tratta di **completare la democrazia** e rafforzare il principio della separazione dei poteri dello Stato. Ambedue le cose sono dei **pilastrini fondamentali della nostra comunità**.

L'applicazione della democrazia diretta in Svizzera è unica al mondo. Dall'introduzione dei diritti popolari a livello federale su questioni puntuali, la Svizzera ha effettuato più votazioni dell'insieme di tutti gli altri paesi del mondo. Un cittadino svizzero può esprimere la sua volontà sugli affari dello Stato in un solo anno, più di quanto lo possa fare, per esempio, un Inglese nella sua intera vita.


La democrazia diretta è fra le più valide invenzioni della storia politica dell'umanità. È preziosa perché, per suo tramite, si realizza nel modo più forte e chiaro il **concetto della libertà e della sovranità individuale**. La democrazia diretta è geniale, perché nessun altro strumento pone a un tale freno al potere e spezza il dominio di pochi.

Mentre che su questioni puntuali la democrazia diretta a livello federale è realizzata, i cittadini possono esercitare solo un influsso indiretto sull'elezione dell'esecutivo. Ciò è insoddisfacente perché, se la nomina avviene direttamente da parte del popolo, anche nelle elezioni si può conferire alla volontà politica dei cittadini un'espressione **migliore e più genuina**. Un'elezione indiretta del governo da parte del Parlamento conduce automaticamente a un'alterazione della volontà popolare, perché naturalmente il Parlamento persegue sempre anche certi suoi propri interessi.

In Svizzera – quale baluardo della democrazia diretta – è illogico che il popolo controlli solo indirettamente il governo. L'elezione del governo da parte del Parlamento, in Svizzera è in qualche modo **in contraddizione con il sistema**.

Un Sì all'elezione popolare del Consiglio federale sarebbe innanzitutto una **dimostrazione di fiducia nei confronti della democrazia diretta**. I cittadini svizzeri sono perfettamente in grado di eleggere da soli il loro governo – esattamente come sono in grado di prendere decisioni su questioni puntuali.

Dove porti l'atteggiamento contrario, lo indica un grafico tolto da un libro scolastico tedesco:



Una democrazia funzionante esige delle alternative. A ragione, la democrazia viene definita la **forma di governo delle alternative**. Solo i regimi non democratici sono dominati dalle inevitabilità e dalle false pretese. La nomina popolare migliorerebbe l'elezione nella sua accezione di **scelta** e rafforzerebbe così il pensiero democratico. Nelle odierne elezioni da parte dell'assemblea federale, in mancanza di alternative, ci si limita spesso a confermare, rispettivamente a non destituire.

Separazione dei poteri significa limitazione del potere. Il potere dello Stato non deve essere concentrato in un solo organo. La dottrina fa distinzione fra separazione dei poteri orizzontale e verticale. In Svizzera, il marchio **federalismo** dà vita alla **separazione dei poteri federativa o verticale**. Mentre che il „potere statale è regionalmente decentralizzato“, il Consiglio federale è un

“fondamentale garante della libertà e dell'autodeterminazione dei cittadini”²⁵. La **struttura federalistica** della Confederazione svizzera è quindi la **base della democrazia diretta**.

Nella separazione orizzontale dei poteri, **i compiti politici sono suddivisi fra diversi organi**. L'ordine costituzionale svizzero – come pure quello della maggior parte degli altri paesi – fa distinzione fra il potere legislativo, quello esecutivo e quello giuridico. Questa suddivisione è perciò determinante, perché grazie ad essa si può **impedire la concentrazione del potere**.

In Svizzera, attualmente, con la facoltà data al Parlamento di eleggere il governo, il principio della separazione dei poteri è violato. Nella situazione odierna, il Consiglio federale è debitore del suo mandato al Parlamento e **per assicurarsi la sua rielezione, deve rendere conto innanzitutto al Parlamento**. Se si realizza l'elezione popolare del Consiglio federale, questo otterrà il suo mandato direttamente dal popolo e ne sarà responsabile di fronte ad esso.

Ciò esclude anche il rischio che il Consiglio federale sia composto **senza considerare la volontà del popolo**. Per questa ragione – ossia per dare alla volontà popolare la dovuta considerazione – finora il neo-eletto Parlamento nomina il nuovo governo **all'inizio della legislatura** (Art. 175 CF). Nel dicembre 2007 questo principio venne violato, perché la maggioranza parlamentare destituì il rappresentante UDC Christoph Blocher, benché l'UDC avesse fortemente aumentato i consensi nell'elezione del Parlamento nell'ottobre precedente e sia di gran lunga il maggior gruppo parlamentare.

5.3. Il contesto economico

Il federalismo svizzero e le possibilità di partecipazione democratica sono **l'espressione di un regime politico liberale**. Il liberalismo – quale figlio dell'illuminismo – pone l'individuo al centro della vita sociale. Lo Stato liberale si impone **discrezione** e rispetta come inviolabili determinate sfere dell'esistenza. Esso garantisce il diritto alla libertà e, con esso, una sfera privata libera dalle ingerenze dello Stato. Esso evita poi, nel limite del possibile, la regolamentazione della vita economica: gli efficienti devono farsi strada e aumentare così infine anche la prosperità generale.

Quale strumento per **impedire un'estensione incontrollata del potere dello Stato**, valgono i principi dello **Stato di diritto**. Ulteriore sicurezza è data dai **principi democratici** e dalla **separazione dei poteri**.

Ma un principio essenziale è anche il regime costituzionale federalista: se si paragona la Svizzera e le sue cifre con altri Stati, ci si accorge in subito che il **postulato dello Stato snello** in Svizzera – malgrado innumerevoli errori di carattere politico-legale - è stato di gran lunga **meglio realizzato**. Il fatto, ad esempio, che i bilanci pubblici a livello comunale siano in una situazione migliore delle finanze federali, e anche che i debiti dei comuni in proporzione siano sensibilmente più bassi della montagna di debiti di Berna, indica una volta ancora chiaramente i pregi del federalismo.

Recenti ricerche economiche dimostrano che la **democrazia diretta** ha degli effetti vantaggiosi sulla situazione economica della Svizzera. Non una diminuzione, bensì **un'estensione dei diritti popolari** è perciò **economicamente efficace**.

L'affermazione divulgata per anni, secondo la quale i diritti popolari avrebbero un influsso frenante sull'economia svizzera, è scientificamente insostenibile. Le democrazia diretta non intralcia in alcun modo lo sviluppo economico della Svizzera. Al contrario – **l'efficacia della democrazia diretta e del federalismo** è dimostrata scientificamente: „La democrazia diretta conduce a una migliore performance economica”²⁶. Ciò ha un legame diretto con il federalismo: “I cantoni e/o comuni con la democrazia diretta in questioni finanziarie hanno [...] inferiori spese pubbliche, un debito pubblico più basso, aziende pubbliche più efficienti e un più alto prodotto interno lordo pro capite”²⁷.

Anche Bruno S. Frey e i suoi collaboratori dell'Istituto per la ricerca economica empirica dell'università di Zurigo, in ragione di diverse ricerche, hanno enfaticamente evidenziato **l'importanza della democrazia diretta per il benessere e la prosperità dei cittadini**²⁸.

²⁵ Hangartner/Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft (I diritti democratici nella Confederazione e nei cantoni della Confederazione svizzera), P. 237.

²⁶ Kirchgässner/Feld/Savioz, Die direkte Demokratie - modern, erfolgreich, entwicklungs- und exportfähig (La democrazia diretta – moderna, efficace, sviluppabile ed esportabile), P. 105.

²⁷ ibid.

²⁸ Cf. Reiner Eichenberger/Bruno S. Frey, Bessere Politik durch Föderalismus und direkte Demokratie, in: Carsten Herrmann-Pillath/Otto Schlecht/Horst Friedrich Wünsche (Hrsg.), Marktwirtschaft als Aufgabe – Wirtschaft und Gesellschaft im Übergang vom Plan zum Markt, Stuttgart 1994, P. 773-787.

I cittadini sono sempre più cauti con le spese pubbliche – e quindi con il denaro delle loro imposte – dei politici. L'opinione, secondo la quale la democrazia diretta nuoce alla piazza economica svizzera, è sbagliata. È vero il contrario: governo, Parlamento e amministrazione tendono molto più del popolo verso un costoso statalismo e all'estensione delle strutture statali. La popolazione elegge, di regola, dei politici con un'adeguata consapevolezza di costi e spese.

L'elezione popolare del Consiglio federale e la ad essa legata responsabilità diretta del governo verso i suoi elettori, condurrebbe a una **limitazione delle spese** e, di conseguenza, a una **crescita economica, prosperità e più posti di lavoro**.

5.4. Le istituzioni ai limiti delle loro capacità

Dal 1848 gli equilibri del potere sono stati fortemente spostati dall'evoluzione economica, sociale e politica, e altrettanto si sono evidenziati i **limiti delle capacità di sopportare ulteriori carichi** di diverse istituzioni²⁹. Contemporaneamente, le elezioni del Consiglio federale degli ultimi anni hanno dimostrato quanto sia problematico che il governo, al fine di assicurarsi la rielezione, si senta innanzitutto responsabile verso il Parlamento, invece che verso il popolo.

La caratteristica strutturale più importante della democrazia diretta non è la cooperazione delle autorità fra di loro bensì, in primo luogo, la **cooperazione fra il popolo e le autorità**: „Dappertutto, dove il popolo è direttamente responsabile della formazione della volontà dello Stato, si arriva a una *cooperazione dei cittadini con i loro rappresentanti*. Il popolo è un'entità politica che agisce autonomamente: esso dipende dall'attività delle istanze che lo rappresentano. Da parte loro, i rappresentanti non possono portare a compimento il processo di formazione della volontà popolare senza la partecipazione del popolo. Le due parti dipendono l'una dall'altra: un'autentica cooperazione“³⁰.

Nel regime costituzionale svizzero – che è marcato dal principio della democrazia diretta – il **popolo è posto al primo rango** della gerarchia degli organi statali. L'elezione del Consiglio di Stato da parte del Parlamento è un corpo estraneo in questo sistema – altrettanto come il **crescente spostamento** di competenze democratiche **dal popolo alle autorità**.

Il timore che un'elezione popolare „indebolirebbe ancora di più il Parlamento“ perché l'assemblea federale e il Consiglio federale avrebbero la „stessa legittimità democratica“³¹, è immotivato, rispettivamente sbagliato:

- Il **Parlamento** ha nel regime politico svizzero una **posizione straordinariamente forte**. Nella situazione odierna è indicato non tanto un ulteriore rafforzamento del Parlamento, quanto un **riequilibrio a favore dei cittadini**. Negli anni scorsi le competenze si sono sempre più spostate dal popolo al Parlamento e dai cantoni alla Confederazione. A soffrirne è il regime politico federalista.
- Ciò dimostra quanto sia sbagliato subordinare l'esecutivo al Parlamento mediante una dipendenza diretta, optando per l'elezione del governo da parte del legislativo³². È giusto il contrario: è proprio caratteristica della democrazia diretta che il legislativo sia composto **dal Parlamento e dal popolo**. In questo regime il popolo si pone al di sopra del Parlamento. Per questa ragione, sarebbe giusto che sia il popolo ad eleggere il governo, e non il Parlamento.

La responsabilità del governo nei confronti del Parlamento è propria della democrazia parlamentare, nella quale solo i rappresentanti del popolo adempiono ai compiti legislativi. La democrazia diretta, nella quale i cittadini esercitano in collaborazione con il Parlamento i compiti legislativi, esige invece che **l'esecutivo sia innanzitutto responsabile verso i cittadini**:

„Ma l'elezione popolare del Consiglio federale avrebbe peraltro indubbiamente anche determinati vantaggi; rappresenterebbe in un certo senso la garanzia costituzionale, dato che il Consiglio federale sarebbe così politicamente responsabile direttamente verso il popolo e dovrebbe quindi, nella sua prassi costituzionale, attenersi

²⁹ Kley, Verfassungsgeschichte der Neuzeit (Storia della Costituzione dell'era moderna), P. 158.

³⁰ Gasser, Die Volksrechte in der Zürcher Verfassung (I diritti popolari nella Costituzione zurighese), P. 100.

³¹ Häfelin/Haller/Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht (Diritto federale svizzero), P. 479.

³² Vedi anche Gasser, Die Volksrechte in der Zürcher Verfassung (I diritti popolari nella Costituzione zurighese), P. 25 e seg.

molto più di quanto sia il caso oggi, a una linea di principio più stretta. L'elezione popolare corrisponde anche maggiormente al pensiero democratico e al principio della separazione dei poteri³³.

5.5. L'ambiente politico: l'elezione parlamentare in crisi

Mai come oggi, nella storia della Svizzera, **l'immagine del Consiglio federale presso la popolazione è stata così scadente**. La colpa di questo non è soltanto da ricercare nella composizione del governo nazionale con diversi magistrati deboli e a volte inadeguati. La colpa è anche **dell'attuale sistema di elezione** che porta tali persone al vertice del nostro paese e ogni volta le conferma.

Gli **inconvenienti dell'elezione del Consiglio federale da parte del Parlamento** continuano manifestamente ad aumentare. **Gli insulsi giochi di potere, gli intrighi dietro le quinte e gli accordi segreti** sono sempre più aspramente criticati in vasti ambienti. L'elezione da parte del Parlamento non garantisce la stabilità, al contrario la mette in pericolo.

L'introduzione dell'elezione popolare è una **necessità politica** e darà **importanti impulsi** alla vita politica della Svizzera nel 21° secolo. Essa contrasterà a livello federale i pericolosi intralazzi fra i diversi poteri. Separerà maggiormente l'esecutivo dal legislativo, rendendo così chiaro il **principio della separazione dei poteri auspicato** dai fondatori del nostro Stato federale. Questo principio fondamentale di controllo ed equilibrio ("Checks and balances") è una base importante per tutti gli Stati liberali. L'elezione popolare del Consiglio federale realizza anche a livello federale il **principio della sovranità popolare**, da anni colonna portante della politica nei nostri cantoni. Contemporaneamente si rafforzerà la legittimazione democratica del Consiglio federale. Ciò **non porta a un'estensione del potere del governo**, bensì piuttosto a **un maggiore controllo del potere**. **Un'adeguata considerazione delle minoranze** è possibile anche con l'elezione popolare del Consiglio federale. È assurdo credere che, nella scelta di un candidato o di una candidata, le elettrici e gli elettori sarebbero acritici o incapaci di valutarne correttamente le capacità. Per contro, c'è da presumere che ci sarà una **rosa molto più ampia di candidati**, perché è più attraente essere eletto dai cittadini svizzeri in una votazione aperta piuttosto che – come accade oggi – dover elemosinare il favore dei rappresentanti del popolo dietro le quinte del Parlamento. Avvenimenti di un recente passato, come il cambio all'ultimo momento del domicilio, pressioni da dimostrazioni di piazza o campagne mediatiche, stanno a dimostrare che l'attuale determinazione dei consiglieri federali presenta sempre di più dei lati discutibili. L'elezione parlamentare del governo svizzero non è più conforme ai tempi moderni ed è **indegna di un popolo libero formato da cittadine e cittadini maggiorenni e responsabili**.

6. Argomenti degli avversari e loro confutazione

Quasi tutti gli argomenti messi in campo dagli avversari dell'elezione del Consiglio di Stato da parte del popolo furono già espressi a suo tempo, in occasione dell'introduzione dell'elezione popolare dei governi cantonali. E tutti si sono dimostrati infondati. In nessuno dei 26 cantoni svizzeri non si leva oggi una sola voce a favore di una revoca dell'elezione popolare del governo cantonale e un ritorno all'elezione parlamentare.

Qui di seguito vengono confutate le tesi prodotte più spesso contro l'elezione popolare del Consiglio federale.

„Solo l'assemblea federale in sessione comune può garantire che le minoranze linguistiche del paese siano adeguatamente considerate nel governo.“

Questa obiezione è oggettivamente sbagliata. Il problema della tutela delle minoranze linguistiche si pone anche per l'elezione popolare del governo in diversi cantoni; e lo si è risolto senza difficoltà. Ecco come si è affrontata la situazione costituzionale nel trilingue canton Grigioni, e nei bilingui cantoni Friburgo, Vallese e Berna:

- Nell'articolo 46 della **Costituzione cantonale del canton Grigioni** del 1894, sono state garantite le lingue nazionali tedesco, retoromancio e italiano (Art. 3 della CC GR del 18 maggio 2003). Allora fu introdotta anche l'elezione popolare dei cinque consiglieri di Stato, con la quale i Grigionesi non prevedevano alcuna garanzia di rappresentanza dei gruppi linguistici (altrettanto oggi: vedi art. 38 e seg. della CC GR).
- La **Costituzione del canton Friburgo** attualmente in vigore data del 2004. È da notare che l'elezione del Consiglio di Stato (governo) da parte del popolo è stata approvata e introdotta tramite una modifica costituzionale solo nel 1921. Nel canton Friburgo sono lingue ufficiali sia il francese che il tedesco. Mentre che l'elezione dei deputati nel Parlamento cantonale (Gran Consiglio) avviene in otto diverse circoscrizioni

³³ Fleiner/Giacometti, Schweizerisches Bundesstaatsrecht (Diritto federale svizzero), P. 571 Nota marg. 9.

elettorali, per l'elezione del Consiglio di Stato (governo) è previsto un circondario unico. Non sono garantiti seggi né alla parte della popolazione di lingua tedesca, né a quella di lingua francese.

- La **Costituzione del canton Vallese** risale al 18 marzo 1907. Anche nella Costituzione originale del canton Vallese non era prevista l'elezione del governo da parte dei cittadini. L'elezione del Consiglio di Stato da parte del popolo venne introdotta con una modifica costituzionale solo nel 1920. Il governo del canton Vallese è composto da cinque membri. L'elezione è regolata in modo differenziato dall'articolo 52 della Costituzione. Secondo questo, un membro viene nominato dagli elettori di una parte del cantone che attualmente comprende i circondari di Goms, Briga, Visp, Raron e Leuk. Un secondo membro è nominato dagli elettori della regione comprendente i circondari di Siders, Sitten, Ering e Gundis. Un terzo membro è nominato dagli elettori dei circondari di Martinach, Entremont, Saint-Maurice e Monthey. Gli altri due membri sono nominati da tutti gli elettori del cantone, tuttavia non può essere eletto più di un consigliere di Stato per ognuno dei suddetti circondari. Con questo sofisticato sistema possono essere tenuti in considerazione gli interessi di tutte le parti del cantone.
- Anche la **Costituzione del canton Berna** del 4 giugno 1893 non contemplava l'elezione del Consiglio di Stato da parte del popolo. L'elezione popolare del governo fu introdotta solo nel 1906 con una modifica costituzionale. Con votazione popolare del 29 ottobre 1950, fu garantita al Giura bernese una rappresentanza nel Consiglio di Stato (il cosiddetto "articolo giurassiano"). Nel 1993 fu approvata dal popolo una revisione totale della Costituzione cantonale. Le disposizioni inerenti alla composizione e all'elezione del Consiglio di Stato sono contemplate negli articoli 84 e 85 della Costituzione. L'articolo 84 statuisce che al Giura bernese è assicurato un seggio. Sono eleggibili a questo seggio i cittadini aventi diritto di voto di lingua francese, residenti in uno dei tre circondari elettorali Courtelary, Moutier o La Neuville. Circa l'assegnazione del seggio riservato al Giura bernese, l'articolo 85 precisa che i voti ottenuti dai candidati del Giura bernese nell'intero cantone e quelli ottenuti nella regione vengono conteggiati separatamente. Determinante per l'assegnazione del seggio riservato al Giura bernese è la media geometrica di ambedue i risultati. Per l'elezione al primo turno è contemporaneamente richiesta la maggioranza assoluta dei voti di tutto il cantone.

Questi esempi indicano come si è potuto risolvere il problema della tutela delle minoranze linguistiche nei cantoni trilingui e bilingui. Per l'elezione del governo a livello federale sono immaginabili delle norme analoghe a quelle in vigore oggi nei cantoni Vallese e Berna, al fine di tutelare adeguatamente gli interessi della Svizzera latina.

„Il popolo è sopraffatto da un'elezione del Consiglio federale e non è in grado di garantire una certa concordanza.“

L'elezione popolare dei governi realizzata in tutti i cantoni dimostra il contrario. Inoltre, nella democrazia diretta si considerano le cittadine e i cittadini all'altezza di prendere decisioni vincolanti legalmente perfino sulle questioni più difficili. E ciò è ben più impegnativo del compito di eleggere sette consiglieri federali.

„L'elezione popolare svantaggia i cantoni piccoli e poco popolosi.“

Una considerazione del numero di abitanti dei cantoni era consueta anche con l'elezione parlamentare del Consiglio federale. Infatti, con poche eccezioni, i grandi cantoni come Zurigo, Berna e Vaud sono rappresentati in Consiglio federale ininterrottamente dal 1848, mentre i cantoni Uri, Svitto, Nidvaldo e Sciaffusa non hanno mai avuto un consigliere federale. Al contrario, l'elezione popolare del Consiglio federale farebbe cadere le pretese di diritto acquisito da parte dei grandi cantoni.

„L'elezione popolare del Consiglio federale favorisce i candidati dei centri urbani.“

Gli attuali rapporti nel canton Zurigo contraddicono questa affermazione: cinque membri del Consiglio di Stato eletti dal popolo provengono dai comuni rurali zurighesi e solo due dalle città di Zurigo, rispettivamente Winterthur.

„L'elezione popolare del Consiglio federale significherebbe un indebolimento della posizione dei cantoni, perché verrebbe assegnato un voto a testa.“

Anche finora in Consiglio federale non era effettivamente un organo di rappresentanza federalistica e non lo diventerebbe nemmeno con l'elezione popolare. Già con l'attuale sistema d'elezione la parità di diritti fra popolo e cantoni, rispettivamente fra le due camere federali non è data: il Consiglio nazionale elegge con 200 voti, il Consiglio degli Stati solo con 46.

„L'elezione popolare del Consiglio federale porterebbe a una "americanizzazione" della campagna elettorale con conseguente ricerca dell'effetto e sproloqui a vuoto.“

In Svizzera non ci sarà una "americanizzazione" della campagna elettorale, perché la democrazia svizzera funziona in altro modo e i cittadini svizzeri, nei giudizi politici, sono molto più critici della

popolazione americana. Si aggiunga poi che per le elezioni del governo nei grandi cantoni come Zurigo, Basilea o Ginevra, le campagne elettorali come pure le discussioni politiche – nonostante i mass media e le pubbliche relazioni – si svolgono in modo serio.

L'elezione popolare del Consiglio federale ravviverebbe la politica svizzera, contrastando così il crescente assenteismo dalle urne e il disinteresse per la politica.

„Con l'elezione popolare del Consiglio federale sarebbero eletti di preferenza multimilionari, „populisti“ e demagoghi.“

Questa affermazione testimonia di un crasso disprezzo della capacità di giudizio del popolo. Nei governi cantonali non sono stati eletti né multimilionari, né „populisti“ né demagoghi, bensì donne e uomini del tutto normali dai quali il popolo si sente credibilmente rappresentato.

„L'elezione popolare del Consiglio federale farebbe aumentare ulteriormente l'influsso dei mass media.“

L'influsso dei media sui consiglieri federali e sui parlamentari ha raggiunto oggi dei livelli di „intralazzo federale“ mai visti prima. Al contrario di governo e Parlamento, nelle votazioni il popolo si è finora dimostrato sorprendentemente resistente all'influsso dei media. Altrimenti, per esempio, la triplicazione del consenso elettorale dell'UDC dal 1975 non sarebbe stata possibile.

„L'elezione popolare del Consiglio federale conduce alla rinuncia del concetto di concordanza a favore del concetto di concorrenza.“

L'essenza delle elezioni democratiche sta nell'offerta di alternative al posto di scelte forzate. La progressiva eliminazione del concetto di concorrenza nelle elezioni del Consiglio federale non rispecchia i principi democratici.

Le campagne elettorali sono, in ogni democrazia funzionante, una situazione di concorrenza. Ciò non esclude che in seguito i candidati eletti collaborino nel governo al di sopra degli steccati partitici.

„L'elezione popolare del Consiglio federale esporrebbe il governo a una maggiore polarizzazione partito-tattica, mettendo così in pericolo il funzionamento collegiale dei lavori.“

Benché tutti i governi cantonali siano eletti dal popolo, il principio della collegialità e la collaborazione fra i rappresentanti di partiti diversi funzionano. Esiste inoltre al loro interno lo spirito di un'autorità collegiale, facente sì che le posizioni politiche siano rappresentate e difese con successo. L'elezione parlamentare finora in vigore ha piuttosto svantaggiato le personalità indipendenti e profilate. Invece della competenza politica e dell'esperienza, si mettono in primo piano dei criteri irrilevanti come l'accettazione sociale, la volontà d'insabbiare e questioni di stile.

„L'elezione popolare del Consiglio federale pretenderebbe troppo dagli elettori, che non conoscono i candidati e non li possono valutare.“

Le conoscenze, negli ultimi decenni, grazie all'ampliamento del panorama mediatico, si sono decisamente „democraticizzate“ (stampa, televisione, radio, Internet). Proprio per la crescente presenza mediatica il popolo può giudicare la personalità e le prestazioni dei consiglieri federali esattamente come i parlamentari. In ogni caso, oggi gli elettori conoscono i sette consiglieri federali meglio dei 34 consiglieri nazionali che, per esempio, il popolo zurighese deve scegliere fra un'innumerevole schiera di candidati.

„L'elezione popolare del Consiglio federale porta alla dipendenza dal popolo, e quindi a un indebolimento della sua posizione.“

Con un'elezione popolare, il Consiglio federale sarebbe obbligato a difendere le opinioni di una maggioranza del popolo, che non necessariamente deve corrispondere a quella del Parlamento. Le regole odierne conducono a un'indesiderabile dipendenza del governo dal Parlamento, invece che alla sua responsabilità nei confronti del sovrano. Con un'elezione popolare, sarebbe impensabile in futuro che il Consiglio federale si scusi all'estero per una decisione popolare o che, in caso di attacchi dall'estero, non si ponga dalla parte del popolo e dei suoi interessi.

„L'elezione popolare del Consiglio federale porta a un ulteriore indebolimento del Parlamento, dominato in qualsiasi momento dal Consiglio federale e dall'amministrazione.“

L'elezione popolare del governo non porta a un rafforzamento del suo potere bensì, al contrario, a un maggiore controllo del potere del governo. Intanto, oggi il Consiglio federale ha, paragonato al Parlamento eletto dal popolo, una legittimazione nettamente inferiore. La base elettorale del Consiglio federale, con 246 voti dei rappresentanti di popolo e cantoni, è troppo scarsa per rapporto alle sue vastissime competenze. Il Parlamento possiede, rispetto al Consiglio federale, una posizione giuridica privilegiata, il che è in contraddizione con il concetto della separazione dei poteri. Il legislativo deve cedere l'elezione dell'esecutivo al popolo, concentrandosi sui suoi propri compiti, ossia sull'emanazione di leggi.

„L'elezione popolare del Consiglio federale obbliga il governo a una maggiore considerazione di interessi particolari (finanziatori dall'economia, sindacati, partiti, ecc.).“

L'elezione popolare del Consiglio federale, al contrario, rende il governo più indipendente da singoli interessi particolari e lo obbliga a una politica del bene comune, perché deve guadagnarsi una maggioranza del popolo se vuole vincere le elezioni, rispettivamente le rielezioni.

7. Glossario: termini tecnici e loro significato

Democrazia diretta

Nella forma di governo della democrazia diretta, il **potere viene esercitato direttamente dal popolo**. Tutti i cittadini partecipano alle elezioni (governo, tribunali) e decidono su questioni puntuali (attività legislativa).

Una delle forme più antiche e semplici della democrazia diretta è la **Landsgemeinde**, con la quale i cittadini aventi diritto di voto di un cantone o di una vallata si riuniscono in un determinato giorno all'aperto. La democrazia diretta si pratica anche nelle **assemblee comunali** o **assemblee dei cittadini** di certi (perlopiù piccoli) comuni. Le assemblee comunali e le Landsgemeinde hanno luogo per la maggior parte, rispettivamente quasi esclusivamente nella Svizzera tedesca, mentre che in Svizzera romanda esiste il parlamento anche nei piccoli comuni.

Democrazia parlamentare (rappresentativa)

Nella democrazia rappresentativa (democrazia indiretta) i **cittadini non hanno alcun influsso diretto** sull'andamento degli affari di Stato. Per contro, possono co-decidere nell'ambito delle periodiche **elezioni del Parlamento**, quali politici debbano rappresentare il popolo.

Media geometrica

Il termine „media geometrica“ nel testo dell'iniziativa significa che il numero totale dei voti nei cantoni Ticino, Vaud, Neuchâtel, Ginevra, Giura, dei distretti francofoni dei cantoni Friburgo, Vallese e Berna, dei distretti italo-foni del canton Grigioni e l'insieme dei voti di tutta la Svizzera sono conteggiati separatamente sono moltiplicati l'uno con l'altro. Dal risultato della moltiplicazione si estrae la radice quadrata.

Con questa formula matematica si ottiene che gli **elettori di tutta la Svizzera eleggono l'insieme del governo**, ma che **gli elettori delle regioni di lingua francese e italiana** hanno un **influsso determinante** sulla rappresentanza delle loro regioni linguistiche.

Separazione dei poteri

La separazione dei poteri è la **ripartizione dei poteri dello Stato su diversi organi**, allo scopo di limitarli e di assicurare la libertà e l'uguaglianza. Il modello storico distingue i tre poteri: **legislativo** (che emana le leggi), **esecutivo** (governo/amministrazione) e **giudiziario** (amministrazione della giustizia).

Sistema maggioritario / sistema proporzionale

Con **sistema maggioritario** si definisce l'**elezione a maggioranza** consueta in Svizzera. Di regola viene eletto chi ottiene la **maggioranza assoluta** (numero dei voti validi diviso per due, più uno). Se non tutti i seggi vengono occupati, si procede a un ballottaggio con il quale vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.

Il **sistema proporzionale è l'opposto del sistema maggioritario**. Sistema proporzionale significa **elezione per rapporto percentuale**. Con il sistema proporzionale sono eletti i legislativi e, raramente, anche gli esecutivi. I **seggi** sono ripartiti **in proporzione a tutti i voti emessi**. Nella procedura d'elezione proporzionale si determina quanti voti ottiene un partito. I cosiddetti "voti di partito" si compongono di "voti personali" e "voti supplementari". Come voti personali contano tutti i voti ottenuti dai candidati del relativo partito. Se la scheda porta l'intestazione del partito, contano anche i voti in bianco o cancellati per il partito. Se la scheda non porta l'intestazione del partito, tutti i voti in bianco o cancellati vanno perduti.

Rassegna bibliografica

- Altermatt Urs, Volkswahl des Bundesrates – ein Protestinstrument (Elezione popolare del Consiglio federale – uno strumento di protesta), in: „Neue Zürcher Zeitung“ del 25.2.1998, P. 15.
- Anonimo [Montesquieu, Charles de]: De l'Esprit des Lois, Ginevra 1748.
- Auer Andreas/Malinverni Giorgio/Hottelier Michel: Diritto costituzionale svizzero, 2 vol., 2ª ed., Berna 2006.
- Berry Christopher R./Gersen Jacob E., The Unbundled Executive (L'esecutivo diviso), in: The University of Chicago Law Review 75 (2008), P. 1385-1434.
- Blumer Johann Jakob/Morel Josef, Handbuch des schweizerischen Bundesstaatsrechtes (Manuale di diritto federale svizzero) (2° vol.), Basilea 1891.
- Aubert Jean-François, Traité de Droit Constitutionnel Suisse (Trattato di diritto costituzionale svizzero), Parigi/Neuchâtel 1967.
- Burckhardt Walter: Kommentar der schweizerischen Bundesverfassung vom 29. Mai 1874 (Commento sulla Costituzione federale svizzera del 29 maggio 1874), 3ª edizione, Berna 1931.
- Carlen Louis, Rechtsgeschichte der Schweiz (Storia del diritto svizzero), 3ª edizione, Berna 1988.
- Droz Numa, Le Mode d'Élection du Conseil Fédéral (Il metodo di elezione del Consiglio federale), in: Etudes et Portraits politiques (Studi e ritratti politici), Ginevra 1895.
- Dürsteler Johannes, Die Organisation der Exekutive in der Schweiz seit 1798, in geschichtlicher Darstellung (L'organizzazione dell'esecutivo in Svizzera dal 1798 in presentazione storica), Zurigo 1912.
- Esterbauer Fried, Demokratiereform – Volkswahl der Regierung und Bundesstaatsreform (Riforma della democrazia – Elezione popolare del governo e riforma dello Stato federale), Vienna 1991.
- Fazy James, De la Révision de la Constitution Fédérale (Della revisione della Costituzione federale), Ginevra 1871.
- Fehr Gerold, Die Wahl der Regierung in Bund und Kantonen (L'elezione del governo in Confederazione e cantoni), Diss. giur., Zurigo 1945.
- Fleiner Fritz, Die Gründung des schweizerischen Bundesstaates im Jahre 1848 (La fondazione dello Stato federale svizzero nel 1848). Scritti e discorsi scelti (discorso inaugurale accademico), Basilea 1898.
- Fleiner Fritz, Schweizerisches Bundesstaatsrecht (Diritto federale svizzero), Tübingen 1923.
- Fleiner Fritz/Giacometti Zaccaria, Schweizerisches Bundesstaatsrecht (Diritto federale svizzero), Zurigo 1949.
- Frey Bruno S.: Ein neuer Föderalismus für Europa. Die Idee der FOCJ (Un nuovo federalismo per l'Europa. L'idea del FOCJ), Tübingen 1997.
- Gasser Hans-Peter, Die Volksrechte in der Zürcher Verfassung (I diritti popolari nella Costituzione zurighese), Dissertazione Winterthur 1966.
- Gschwend Hanspeter, Die politische Auseinandersetzung um die Einführung der Volkswahl des Bundesrates seit 1848 (La discussione politica sull'introduzione dell'elezione popolare del Consiglio federale dal 1848), Rapporto di studio (Cancelleria federale Berna), Aarau 1973.
- Häfelin Ulrich/Haller Walter/Keller Helen, Schweizerisches Bundesstaatsrecht (Diritto federale svizzero), 7ª edizione, Zurigo 2008.
- Haller Walter/Közl Alfred/Gächter Thomas: Allgemeines Staatsrecht (Diritto costituzionale generale), 4ª edizione, Basilea 2008.
- Hangartner Yvo/Kley Andreas, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft (I diritti democratici nella Confederazione e nei cantoni della Confederazione svizzera), Zurigo 2000.
- Hilty Carl, Die Bundesverfassungen der schweizerischen Eidgenossenschaft (Le Costituzioni federali della Confederazione svizzera), Berna 1891.
- His Eduard, Amerikanische Einflüsse im schweizerischen Verfassungsrecht (Influssi americani sul diritto costituzionale svizzero), Contributo della facoltà di giurisprudenza basilese e dell'Associazione basilese dei giuristi alla giornata svizzera dei giuristi, Basilea 1920.
- Höhener Andrea, Die Volkswahl des Bundesrates. Gründe dafür und dagegen nach den Massstäben von Staatsrecht und politischem System des Bundes (L'elezione popolare del Consiglio federale. Motivi a favore e contrari secondo i criteri della legge costituzionale e del sistema politico della Confederazione), Tesi di laurea San Gallo (Prof. Dr. Philippe Mastrorandi), Manosc., 2002.
- Hughes Christopher, The Federal Constitution of Switzerland (La Costituzione federale svizzera), Oxford 1954.
- Imboden Max, Gewaltentrennung als Grundproblem unserer Zeit, in: Staat und Recht, ausgewählte Schriften und Vorträge (La separazione dei poteri quale problema fondamentale del nostro tempo, in: Stato e Diritto, scritti e conferenze scelte), Basilea 1971.
- Kälin Walter/Bolz Urs (Edit.), Handbuch des bernischen Verfassungsrechts (Manuale di diritto costituzionale bernese), Berna 1995.
- Kirchgässner Gebhard/Feld Lars P./Savioz Marcel R., Die direkte Demokratie – modern, erfolgreich, entwicklungs- und exportfähig (La democrazia diretta – moderna, efficace, sviluppabile ed esportabile), Basilea 1999.
- Kley Andreas, Verfassungsgeschichte der Neuzeit (Storia della Costituzione dell'era moderna), Berna 2004.
- Kobach Kris W., The Referendum: Direct Democracy in Switzerland (Il referendum: democrazia diretta in Svizzera). Aldershot e. a. 1993.
- Krebs Ernst, Die Volkswahl des Bundesrates, mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklung der Volkswahl der Exekutive in Stadt und Kanton Zürich, eine geschichtliche und staatsrechtlich-politische Untersuchung (L'elezione popolare del Consiglio federale con particolare considerazione dell'evoluzione dell'elezione popolare dell'esecutivo nella città e nel cantone Zurigo, una ricerca storica e politico-costituzionale), Diss. giur., Zurigo 1968.
- Kreis Georg, Volkswahl des Bundesrats? in historischer Überblick (Elezione popolare del Consiglio federale in una visione storica, in: Neue Zürcher Zeitung, 12 luglio 1984, P. 25.
- Menz Peter, Der „Königsmacher“ Heinrich Walther. Zur Wahl von vierzehn Bundesräten 1917-1940 (Il „creatore di potenti“ Heinrich Walther. Sull'elezione di quattordici consiglieri federali 1917 – 1940). Scritti storici dell'università di Friburgo N° 2, Friburgo i. Ue. 1976.
- Mörgeli Christoph, Volkswahl heisst Volkswohl (L'elezione popolare significa il benessere del popolo), in: Neue Zürcher Zeitung, 14.6.2006, P. 16.

- Verbale delle discussioni della commissione preposta alla revisione dei trattati federali del 7 agosto 1815, nominata dall'alta assemblea dei rappresentanti dei cantoni (Tagsatzung) il 16 agosto 1847, Berna 1848.
- Rhinow René, Grundzüge des Schweizerischen Verfassungsrechts (Elementi fondamentali del diritto costituzionale svizzero), Basilea 2003.
- Rickli Natalie, Für eine starke Schweiz – Es ist höchste Zeit für eine Volkswahl des Bundesrates (Per una Svizzera forte – È ormai tempo per un'elezione popolare del Consiglio federale), in : Mittelland-Zeitung del 30.7.2009, P. 2.
- Rousseau Jean-Jacques, Du Contrat Social – ou Principes du Droit Politique (Del contratto sociale – o principi di diritto politica), Ginevra 1762.
- Rutz Gregor, Soll der Bundesrat vom Volk gewählt werden? (Deve il Consiglio federale essere eletto dal popolo?), in: Basler Zeitung del 15.12.2007, P. 21.
- Schmid Karl, Versuch über die schweizerische Neutralität (Saggio sulla neutralità svizzera), (1957) in: Gesammelte Werke (Raccolta di opere), edito da Thomas Sprecher e Judith Niederberger, Vol. 2, Zurigo 1998.
- Schoch Claudia, „Nicht ohne grundlegende Reform“ (Non senza una riforma fondamentale), il costituzionalista Andreas Auer su un'eventuale elezione popolare del Consiglio federale, in: Neue Zürcher Zeitung del 19.12.2007, P. 17.
- Sigg Oswald, Die eidgenössischen Volksinitiativen 1892-1939 (Le iniziative popolari federali 1892-1939), Diss. fil., Berna 1978.
- Stohler Martin, Die Doppelinitiative (Volkswahl des Bundesrates und Proporzwahl des Nationalrates) von 1898 und ihre Vorgeschichte (L'iniziativa doppia [elezione popolare del Consiglio federale e proporzionale del Consiglio nazionale] del 1898 e i suoi antefatti), Tesi di diploma Basilea (Prof. Dr. Georg Kreis), Manosc., 1999.
- Winzeler Christoph, Die politischen Rechte des Aktivbürgers nach schweizerischem Bundesrecht (I diritti politici dei cittadini attivi secondo il diritto federale svizzero). Studi basilesi di giurisprudenza, Basler Studien zur Rechtswissenschaft, Fila B, Diritto pubblico, Vol. 10, Basilea e Francoforte sul Meno 1983.